



ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA – SEDE NAZIONALE
riconosciuta con decreto M.A.F. 20/3/1968 art. 35 legge 2/8/1967 n. 799

Spett. Regione Emilia - Romagna

Alla c.a. Presidente della Regione Emilia - Romagna
Presidente: Stefano Bonaccini

Alla c.a. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Alla c.a. Garante per la protezione dei dati personali

Oggetto:

Petizione contro il divieto di utilizzo del telefono durante l'azione di caccia
in Emilia-Romagna

Il calendario venatorio regionale per la stagione 2016/2017 approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna con D.G.R. n. 497/2016, al punto 13.4 prevede quanto segue: ***“E' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale”***

Tale previsione per quanto attiene il divieto di uso dello strumento di comunicazione telefonica così genericamente definita, durante l'azione di caccia, termine anche questo impreciso che potrebbe essere inteso con riferimento a tutto il periodo della giornata in cui è in atto l'esercizio venatorio nelle diverse fasi dello stesso, si pone in netto contrasto con tutte le norme di salvaguardia delle libertà individuali di comunicazione e viola il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare risulta lesivo delle seguenti norme:

Convenzione europea diritti dell'uomo Articolo 8 c.1 “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza

Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea Articolo 7 “Rispetto della vita privata e della vita familiare”

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Costituzione Repubblica Italiana Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

Si chiede pertanto la modifica della previsione normativa di cui al calendario venatorio per l'annata 2016/2017 al fine di rimuovere tale palese violazione dei diritti fondamentali della persona.

Cognome - Nome	Data nascita	Indirizzo	Documento identità	Firma

[illegible]